PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE MILITARE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE

Art. 4

Partecipazione italiana alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea

Per le finalita' previste dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000, e' autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, la partecipazione di personale militare alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 2 e 3, lettere c) e d), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in materia di riduzione delle indennita' nel caso di contributi e sovvenzioni da parte di organismi internazionali. Sono convalidate le attivita' preliminari e preparatorie relative alla missione di cui al comma 1 svolte fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Versione in vigore dal 31 dicembre 2000, non più in vigore dal 31 agosto 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace
Estremi	Decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-della-partecipazione-militare-italiana-a-missioni/art-4-partecipazione-italiana-alla-missione-onu-in-etiopia-ed-eritrea/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it